

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3049}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(RIPAMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974,
n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili
urbani

Presentato alla Presidenza il 21 giugno 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 22 dicembre 1973, n. 841, ha ulteriormente prorogato, fino al 30 giugno 1974, i contratti di locazione degli immobili urbani già prorogati col decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

La stessa legge ha altresì disposto, fino alla data suddetta, la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Secondo l'impegno esplicitamente contenuto nell'articolo 1 della legge succitata, il

regime vincolistico in parola — riferentesi ai soli contratti di locazione stipulati entro il 24 luglio 1973 e, relativamente agli immobili destinati ad uso di abitazione, ai soli conduttori o subconduttori aventi un reddito imponible ai fini dell'imposta complementare non superiore a 4 milioni di lire — avrebbe dovuto essere sostituito, prima della indicata scadenza del 30 giugno 1974, da una « nuova disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni ». Peraltro, la complessità dei problemi in discussione e la relativa brevità del tempo a disposizione non hanno consentito di definire tale disciplina.

È apparso pertanto necessario disporre una ulteriore proroga del regime vincolistico vigente, in attesa che gli studi in corso per

approntare la nuova disciplina possano essere adeguatamente approfonditi e valutati anche sotto il profilo politico ed economico.

A ciò provvede, appunto, l'unico decreto-legge che, all'articolo 1, ferme restando le altre disposizioni della legge 22 dicembre 1973, n. 841, contempla la proroga del regime vincolistico in vigore fino al 31 dicembre 1974.

Fino a tale data sono altresì prorogate, secondo le previsioni dell'articolo 2, la sca-

denza del vincolo di destinazione alberghiera, nonché le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda già prorogate a norma dell'articolo 2 della più volte richiamata legge 22 dicembre 1973, n. 841.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge medesimo viene adesso presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

Decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 21 giugno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati a norma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, sono ulteriormente prorogati fino alla data del 31 dicembre 1974.

Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sull'urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Nulla è innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

I canoni delle locazioni prorogate in virtù del presente provvedimento non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

ARTICOLO 2.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, sono ulteriormente prorogate fino alla data del 31 dicembre 1974.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1974.

LEONE

RUMOR - ZAGARI - DE MITA - RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI